

Comune di CARTURA

Provincia di PADOVA

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2017/2019***

L'Organo di revisione

dott.ssa Scortegagna Silvia

Sommario

Verifiche preliminari	p. 3
Equilibri finanziari	p.13
Analisi dell'indebitamento	p.17
Pareggio di bilancio 2017.....	p.19
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.21
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.30
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.39
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.41
Organismi partecipati.....	p.43
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.45
Considerazioni finali	p.46
Conclusioni	p.47

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di CARTURA

composto da Scortegagna Silvia, Revisore Unico,

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 14/03/2017:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*";
- il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*";
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il rendiconto di gestione deliberato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, integralmente pubblicato nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il [Dlgs. n. 118/11](#) ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	154.145,36	567.868,35	44.908,86	12.160,86	0,00
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	7.076,76	155.527,78	0,00	0,00	0,00
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	147.068,60	412.340,57	44.908,86	12.160,86	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposta Unica Comunale (Iuc)	799.544,53	700.000,00	425.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
<i>di cui Imu</i>	425.000,00	325.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
<i>di cui Tasi</i>	374.407,54	375.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>di cui Tari</i>	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità	8.000,00	8.165,98	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Addizionale Irpef	375.000,00	375.000,00	375.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00
Fondo di solidarietà comunale	437.982,11	342.791,51	644.872,78	649.205,67	649.205,67	649.205,67
Altre imposte	121,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione	100,00	60,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diritti su pubbliche affissioni	474,20	491,03	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate tributarie proprie	0,00	544,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di scopo	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Imposta di soggiorno	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Totale Titolo I	1.621.222,74	1.427.052,79	1.495.972,78	1.499.405,67	1.509.405,67	1.509.405,67
TRASFERIMENTI						
Trasferimenti dallo Stato	89.140,29	63.368,43	97.353,64	75.582,29	63.000,00	63.000,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	204.690,84	126.809,32	276.800,58	253.680,80	253.680,80	253.680,80
Altri trasferimenti	9.361,46	10.967,30	98.155,55	32.230,00	23.730,00	23.730,00
Totale Titolo II	303.192,59	201.145,05	472.309,77	361.493,09	340.410,80	340.410,80
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Diritti di segreteria e servizi comunali	22.480,23	22.509,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Proventi contravvenzionali	5.053,23	1.430,57	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Entrate da servizi scolastici	33.569,50	23.030,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate da attività culturali	0,00	13.838,50	22.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Entrate da servizi sportivi	17.188,00	10.435,00	15.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	16.065,00	18.775,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	89.146,07	90.430,23	113.170,00	108.170,00	108.170,00	108.170,00
Interessi attivi	674,75	138,12	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	43.168,44	43.596,57	22.317,00	21.767,00	21.767,00	21.767,00
Totale Titolo III	227.345,22	224.183,95	270.987,00	247.587,00	247.587,00	247.587,00
Totale entrate correnti	2.151.760,55	1.852.381,79	2.239.269,55	2.108.485,76	2.097.403,47	2.097.403,47

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
Alienazione di beni patrimoniali	33.010,00	19.134,40	1.216.100,00	0,00	776.100,00	425.000,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	1.909.227,60	82.234,31	1.127.000,00	6.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti ¹	96.717,24	86.338,01	196.992,82	112.000,00	210.000,00	1.000.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	136.727,24	105.472,41	3.322.320,42	194.234,31	2.113.100,00	1.431.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIERIE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	127.176,00	110.000,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	0,00	127.176,00	110.000,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	136.727,24	105.472,41	3.449.496,42	304.234,31	2.113.100,00	1.431.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	0,00	537.940,11	779.048,16	933.028,98	879.143,65
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	218.396,20	257.337,75	631.750,00	631.750,00	631.750,00	631.750,00
Avanzo applicato	0,00	0,00	37.607,40	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo entrate	2.506.883,99	2.369.337,31	7.463.931,83	3.868.427,09	5.787.443,31	5.039.297,12

¹ Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI						
Personale	468.077,18	480.754,05	505.860,29	506.250,01	506.250,01	506.250,01
Acquisto beni di consumo	39.491,59	31.933,64	84.414,93	58.850,00	58.350,00	58.350,00
Prestazioni di servizi	691.294,88	520.937,87	900.096,29	769.597,82	765.797,82	765.797,82
Utilizzo di beni di terzi	1.392,60	1.334,57	2.274,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti	342.217,60	262.206,64	419.278,66	371.513,26	371.333,26	371.333,26
Interessi passivi	134.955,55	122.425,10	110.177,13	98.599,64	90.044,35	81.099,65
Imposte e tasse	47.139,33	49.700,48	60.231,38	59.375,99	59.675,99	59.675,99
Oneri straordinari	10.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	22.215,47	6.129,90	6.129,90	6.129,90
Fondo di riserva	0,00	0,00	12.377,92	17.906,56	11.004,27	11.004,27
Totale Titolo I	1.734.568,73	1.469.292,35	2.149.926,78	1.919.723,18	1.900.085,60	1.891.140,90
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	89.415,32	27.127,37	3.782.038,17	259.234,31	2.071.100,00	1.389.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	15.239,06	16.979,49	31.842,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Incarichi professionali esterni	11.109,08	777,14	85.564,22	74.908,86	42.160,86	30.000,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	115.763,46	44.884,00	3.899.444,39	349.143,17	2.125.260,86	1.431.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso capitale mutui	245.548,34	243.706,82	244.870,55	188.762,58	197.317,87	206.262,57
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	245.548,34	243.706,82	244.870,55	188.762,58	197.317,87	206.262,57
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V	0,00	0,00	537.940,11	779.048,16	933.028,98	879.143,65
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	218.396,20	257.337,75	631.750,00	631.750,00	631.750,00	631.750,00
Totale Spese	2.314.276,73	2.015.220,92	7.463.931,83	3.868.427,09	5.787.443,31	5.039.297,12

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	7.076,76	155.527,78	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	147.068,60	412.340,57	44.908,86	12.160,86	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	0,00	37.607,40	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	1.427.052,79	1.495.972,78	1.499.405,67	1.509.405,67	1.509.405,67
		previsioni di cassa	0,00	1.766.431,60	1.764.028,29		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	201.145,05	472.309,77	361.493,09	340.410,80	340.410,80
		previsioni di cassa	0,00	646.970,25	603.085,82		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	224.183,95	270.987,00	247.587,00	247.587,00	247.587,00
		previsioni di cassa	0,00	586.236,61	556.615,91		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	105.472,41	3.322.320,42	194.234,31	2.113.100,00	1.431.000,00
		previsioni di cassa	0,00	3.451.964,79	2.561.351,97		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	0,00	127.176,00	110.000,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	127.176,00	127.176,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	537.940,11	779.048,16	933.028,98	879.143,65
		previsioni di cassa	0,00	537.940,11	779.048,16		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	257.337,75	631.750,00	631.750,00	631.750,00	631.750,00
		previsioni di cassa	0,00	640.354,84	640.641,84		
	Totale generale entrate	previsioni competenza	2.369.337,31	7.463.931,83	3.868.427,09	5.787.443,31	5.039.297,12
		previsioni di cassa	0,00	7.757.074,20	7.031.947,99		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	1.469.292,35	2.149.926,78	1.919.723,18	1.900.085,60	1.891.140,90
		di cui già impegnato	0,00	0,00	212.577,93	38.088,71	1.624,42
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.507.957,59	2.367.556,70		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	44.884,00	3.899.444,39	349.143,17	2.125.260,86	1.431.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	32.748,00	12.160,86	0,00
		di cui Fpv	0,00	44.908,86	12.160,86	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	4.060.287,91	2.866.574,89		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	243.706,82	244.870,55	188.762,58	197.317,87	206.262,57
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	246.783,99	190.676,02		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	537.940,11	779.048,16	933.028,98	879.143,65
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	537.940,11	779.048,16		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	257.337,75	631.750,00	631.750,00	631.750,00	631.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	680.863,61	813.998,51		
	Totale generale spese	previsioni competenza	2.015.220,92	7.463.931,83	3.868.427,09	5.787.443,31	5.039.297,12
		di cui già impegnato	0,00	0,00	245.325,93	50.249,57	1.624,42
		di cui Fpv	0,00	44.908,86	12.160,86	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	8.033.833,21	7.017.854,28		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base dell'andamento dell'anno precedente.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	267.801,95
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	567.868,35
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	5.069.420,74
		5.645.668,29
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	111.959,60
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-0,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	371.382,36
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	1.789.035,34
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	1.818.263,54
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	44.908,86
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	297.245,30

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	297.245,30
	B) Totale parte accantonata	297.245,30
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193, del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi [dell'art. 186, del Tuel](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			712.595,44		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		**FISS-P17-PARCOR01**	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.108.485,76	2.097.403,47	2.097.403,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.919.723,18	1.900.085,60	1.891.140,90
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>6.129,90</i>	<i>6.129,90</i>	<i>6.129,90</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		188.762,58	197.317,87	206.262,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità²</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale	(G=A-AA+B+C-D-E-F)		-0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	----	----
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			-0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	----	----
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		44.908,86	12.160,86	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		304.234,31	2.113.100,00	1.431.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		349.143,17	2.125.260,86	1.431.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-0,00	0,00	0,00

² [Dl n. 35/2013](#) e successive modifiche e rifinanziamenti

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2017/2019.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro ZERO.

Il "*Fondo pluriennale vincolato*"

Il "*Fondo pluriennale vincolato*" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "*Fondo*" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "*Fondo*" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2017.

Tale prospetto partendo dal valore del "*Fondo*" presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2017;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2017.

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2017 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio.
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "*Fpv*";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "*Fpv*" in competenza 2017/2019.

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "*Accantonamento al Fcde*".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 6.129,90.

Il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 "*Fondo svalutazione crediti*"):

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	6.129,90	6.129,90	6.129,90
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	6.129,90	6.129,90	6.129,90

Accantonamento altri fondi³

Il Comune di Cartura non ha previsto l'accantonamento a Fondi Rischi (Missione 20 - Programma 03 Altri fondi).

L'Organo di revisione osserva come il Comune di Cartura abbia monitorato attentamente l'opportunità dell'iscrizione di un accantonamento al Fondo relativamente alle perdite della partecipata Consorzio Padova Sud. In particolare si evidenzia che il Consorzio Padova Sud non ha approvato il bilancio 2015, e non sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio 2016 (mentre i bilanci 2013 e 2014 della partecipata erano stati chiusi in utile). Non appaiono quindi quantificabili ad oggi le eventuali perdite 2015 e 2016 di competenza del Comune di Cartura, che deteneva una quota di partecipazione del 1,7417%.

Si evidenzia inoltre che il Comune di Cartura, non avendo in essere alcuna convenzione di servizio con il Consorzio Padova Sud (la precedente, scaduta al 31/12/2015, non è stata né prorogata né rinnovata), né usufruendo di servizi aggiuntivi erogati dal Consorzio, non essendo quindi vincolato dall'osservanza di obblighi contrattuali, e ritenuto inoltre che sussistessero gli estremi della giusta causa di recesso prevista dal codice civile a tutela dei soci, con delibera C.C. 22/12/2016 ha deliberato il recesso dal Consorzio Padova Sud con effetto dal 01/01/2017.

³ Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147/13; verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Contributo per rilascio permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori pluriennali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Sanzioni per violazione al Codice della strada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che le somme iscritte appaiono congrue.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO⁴

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2015), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.427.052,79
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	201.145,05
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	224.183,95
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.852.381,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	
	185.238,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all' art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	98.559,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all' art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	86.638,54
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	2.213.277,77
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.213.277,77
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#)⁵;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2015	2016	2017	2018	2019
4,60%	5,12%	5,35%	4,02%	3,85%

⁴ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'[art. 75, del Dlgs. n. 118/11](#).

⁵ Il Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, ha disposto (con l'[art. 16, comma 11](#)) che "il comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#), si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

- che l'Ente non ha proceduto nel corso 2016 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	2.699.980,74	2.458.148,32	2.213.277,77	2.024.515,19	1.827.197,32
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	241.793,38	244.870,55	188.762,58	197.317,87	206.262,57
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	-39,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	2.458.148,32	2.213.277,77	2.024.515,19	1.827.197,32	1.620.934,75

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#))⁶;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	122.425,10	110.177,13	98.599,64	90.044,35	81.099,65
Quota capitale	241.793,38	244.870,55	188.762,58	197.317,87	206.262,57
Totale fine anno	364.218,48	355.047,68	287.362,22	287.362,22	287.362,22

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 779.048,16 nel 2017, entro il limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#).
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "project financing", che per gli anni 2017/2019.

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV Titolo V (al netto del Titolo III della spesa) e Titolo VI dell'entrata, sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento [dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione](#).

⁶ L'art. 8, della Legge n. 183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito pubblico degli Enti territoriali.

PAREGGIO DI BILANCIO 2017⁷

La "Legge di stabilità 2016" ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato [art. 9, della Legge n. 243/12](#), il quale prevede che "*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*"

Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione [l'art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Anno 2017 - "Regole di finanza pubblica"

([art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15](#) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016" ed [art. 10, della Legge n. 243/12](#))

Soggetti coinvolti

Comuni, Province, Città metropolitane

Calcolo dell'Obiettivo

Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.

Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.

Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la "*somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero*".

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero".

⁷ Nel presente Paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il "Pareggio di bilancio", introdotto con la [Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016") in sostituzione del "Patto di stabilità interno".

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcd") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Il Disegno di "Legge di Stabilità 2017", in discussione al Parlamento per la definitiva approvazione, al comma 4, dell'art. 65, prevede che:

- a decorrere dall'anno 2017 gli Enti devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12](#). Ai sensi del [comma 1-bis, del medesimo art. 9](#), le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal [Dlgs. n. 118/11](#), e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Non rileva la quota del "Fondo pluriennale vincolato" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto (inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)
2017	84.892,48
2018	203.447,77
2019	212.392,47

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI⁸

ENTRATE TRIBUTARIE⁹

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, ("Legge di stabilità 2014"), al [comma 639](#) istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 24 del 09/09/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che [l'art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale¹⁰ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze¹¹ è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'[art. 7, comma 1, lett. h\), del Dlgs. n. 504/92](#), si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla [Legge n. 448/01](#); i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ([art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;

⁸ Segnaliamo che, in materia di riscossione ed accertamento delle entrate, la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

⁹ Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all'[art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06](#), che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 444, della Legge n. 228/12](#) - "Legge di stabilità 2013").

¹⁰ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ([art. 9-bis, del Dl. n. 47/14](#)).

¹¹ Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate.

- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto della previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019 iscritta in bilancio, ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulti in linea con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del D.L. n. 47/14](#));
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), [l'art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25%;
- [l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 \("Legge di stabilità 2014"\)](#), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;

- [l'art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione prende atto della previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019 iscritta in bilancio, e, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) ("*Legge di stabilità 2014*"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117, del Codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con Regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. n. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione

1. Ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo;

2. Precisa che le entrate e le spese relative alla Tassa sui Rifiuti non sono iscritte nel bilancio del Comune di Cartura, in quanto gestite direttamente dalla Concessionaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, senza oneri per l'Ente.

Tosap

[L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che "sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi [dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97](#), l'applicazione della Tassa è stata sostituita dal Comune di Cartura da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), introdotto con l'approvazione di espresso Regolamento in merito (G.C. n.99/2002).

L'Organo di Revisione evidenzia che con delibera n. 16 del 02/03/2017, la Giunta Comunale, considerata l'esigenza di procedere all'aggiornamento delle tariffe COSAP, a seguito della quindicennale invarianza, al fine di renderle congrue con i valori attuali, ha adeguato, per l'anno 2017, le tariffe medesime, aggiornando anche l'elenco delle vie comunali soggette al canone.

Imposta di pubblicità

[L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che "la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta [dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#), regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, [l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97](#), prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata [dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12](#).

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica ([art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15](#) - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del [Dl. n. 83/12](#).

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento	8.165,98	16.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	6.505,26	6.832,35	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia

il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;

- considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota 0,775 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,775 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,775 % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2017 Aliquota ___ % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota ___ % <i>(previsione)</i>	Anno 2019 Aliquota ___ % <i>(previsione)</i>
Euro 375.000,00	Euro 375.000,00	Euro 400.000,00	Euro 400.000,00	Euro 410.000,00	Euro 410.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento	60,00	131,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	60,00	131,00	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2016	555,58
Riscossioni in conto residui - anno 2016	14,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	541,58

"Fondo di solidarietà comunale"

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" è alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13, del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

L'[art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), prevede che per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "*Fondo di solidarietà comunale*", non inferiore a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione. [L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#) stabilisce, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, i criteri di formazione e di riparto del "*Fondo di solidarietà comunale*", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6), della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine, [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "*Fisc*" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" 2017, previsto per Euro 649.205,67 (Capitolo 16, Titolo I), in linea con quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno; in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base delle riscossioni degli anni precedenti; in particolare, sono stati iscritti trasferimenti dallo stato per l'anno 2017 per € 63.082,29;
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali tenendo conto delle riscossioni degli anni precedenti;
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)):

- di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'[art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" ([art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento	0,00	0,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per l'anno 2017, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 13 del 02/03/2017¹², e rispetta il vincolo di destinazione previsto dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2017, che sono state approvate dalla Giunta con la Deliberazione di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 17 del 02/03/2017 avente per oggetto: "AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE GRADO DI COPERTURA"

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica¹³ i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che sono presenti in bilancio fitti attivi per immobili locati a terzi per l'importo di € 650,00 annuo;
- che nel corso dell'anno 2016 non si è provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;

¹² In base [all'art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#).

¹³ In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni "Codice della Strada" vedasi la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.

- che per l'anno 2017 non si prevede di adeguare i relativi canoni e che il gettito per l'esercizio 2017 è stato previsto tenendo conto di questo;
- che le altre entrate relative a proventi da beni dell'ente sono relative principalmente a concessioni di loculi cimiteriali e proventi da centri sportivi.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base all'andamento dei precedenti periodi e ai tassi di interesse applicati;
- gli interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi, che alla data di predisposizione della presente Relazione ammontano complessivamente a Euro 3.000,00.

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione rileva che la somma iscritta in bilancio appare congrua.

Diritti di Segreteria

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche introdotte per l'anno 2017, che sono state approvate dalla Giunta con la Deliberazione di seguito elencate, che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 19 del 07/03/2017 avente per oggetto: “IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE E PROVVEDIMENTI IN CAPO AL III SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE -. AGGIORNAMENTO TABELLE IN VIGORE DAL 01/04/2017”

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);

per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità nel 2015¹⁴

- tenendo conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);

per gli Enti assoggettati e non assoggettati al Patto di stabilità nel 2015

- tenendo/non tenendo conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

¹⁴ [Art. 1, comma 762, della Legge n. 208/15](#) - "Legge di Stabilità 2016", prevede che "le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al Patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734 - Pareggio di bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all'[art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06](#), e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno".

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\), della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista¹⁵	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	496.429,26	497.330,74	492.180,11	492.180,11	492.180,11
Altre spese personale (int. 03)	5.440,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Irap (int. 07)	27.966,55	29.127,89	28.705,14	28.705,14	28.705,14
Altre spese _____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese personale (A)	529.836,61	532.458,63	526.885,25	526.885,25	526.885,25
- componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	529.836,61	532.458,63	526.885,25	526.885,25	526.885,25

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:

- nel rispetto della percentuale del *turn over* ([art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 2016"](#)) pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019. La percentuale sale al 75% nei Comuni fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli Enti dissestati. Le percentuali previste dall'[art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14¹⁶ restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area vasta destinato a funzioni non fondamentali.
- tenendo conto che, ai sensi [dell'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile¹⁷; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente¹⁸;
- tenendo conto che ai sensi [dell'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15](#) ("Legge di Stabilità 2016") le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità in attuazione dell'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#).

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il "*Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità*" ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06](#)).

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che

- il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale, allegato al DUP (Documento Unico di Programmazione) è stato approvato con Deliberazione n. 10 del 02.03.2017;
- nella Deliberazione n. 10 del 02.03.2017 è presente l'attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza;

¹⁵ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con [Circolare 17 febbraio 2006, n. 2](#), e quelle fornite dalla [Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09](#).

¹⁶ Pari all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

¹⁷ La Corte dei conti - Sez. Autonomie, con la Delibera n. 27 del 21 novembre 2014 che chiarito che "dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio futuro ma già definite".

¹⁸ La Corte dei conti - Sezione Autonomie, con la Delibera n. 26 del 20 luglio 2015, che chiarito che "gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'[art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14](#) finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale". La stessa Sezione Autonomie, con la Delibera n. 28, del 22 settembre 2015, ha aggiunto che "il riferimento al triennio precedente inserito nell'[art. 4, comma 3, del Dl. n. 78/15](#), che ha integrato l'[art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

- il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità è stato approvato con Deliberazione n. 9 del 02.03.2017:
- nell'esercizio 2019 è programmata l'assunzione di una unità, categoria B, a fronte della cessazione di una unità, nella medesima categoria, per pensionamento.

Inoltre,

- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art.6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- l'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/01](#).

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

Personale al 31 dicembre¹⁹	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio	2017 Personale in servizio (programm/nc)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programm/nc)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programm/nc)	2019 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato	27,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti (C)	27,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
costo medio del personale (A/C)	19.720,69	44.371,55	43.907,10	43.907,10	43.907,10	43.907,10	43.907,10	43.907,10
Popolazione al 31 dicembre		4.637,00		4.650,00		4.675,00		4.700,00
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)		114,83		113,31		112,70		112,10
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)		0,25		0,27		0,28		0,28

Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

L'[art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso [art. 3](#) da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al [comma 4 dell'art. 11](#) del presente Decreto".

Ciò premesso, l'Organo di Revisione, evidenzia che:

- è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'[art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08](#) convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali e Istituzioni), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo [art. 18, comma 2-bis \(art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14);
- è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'[art. 90, del Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale ([art. 11, comma 4, del Dl. n. 90/14](#), convertito con Legge n. 114/14).

¹⁹ Il numero dei lavoratori deve essere rapportato ad anno intero ed ad orario contrattuale pieno.

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2016, con determina n. 69 del 29/11/2016 e atto del 20/12/2016 nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui [all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01](#) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- che per il periodo 2017 non è ancora stato raggiunto l'accordo;

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#)) approvato dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n.15 del 02/03/2017;
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n.72 del 08/10/2009, ai sensi dell'[art. 3, comma 56, della Legge n. 244/07](#);
- l'Ente ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall'[art.6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10](#) per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 \("Legge di stabilità 2013"\)](#), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'[art. 6, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'[art. 17, della Legge n. 124/15](#) (c.d. "*Legge Madia*")], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;

- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/16](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ([art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#));
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi [dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
 - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
 - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "*outside option*", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi

dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'[art. 1, della Legge n. 196/09](#), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [\[art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)\]](#). Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [Legge n. 56/14](#).

I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici ([art. 37, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 50/16](#));

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[art. 35, del Dlgs. n. 50/16](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[art. 38, del Dlgs. n. 50/16](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale committenza ovvero mediante aggregazione o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ([art. 37, comma 2, del Dlgs. n. 50/16](#));

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

- dell'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Studi/incarichi di consulenza	2.520,30	80%	504,06	0,00

- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella²⁰:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Lavoro flessibile	49.345,25	50%	24.672,63	8.000,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	4.090,74	80%	818,15	250,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	1.400,00	50%	700,00	500,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	1.800,00	50%	900,00	900,00

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 **non** rispettano i limiti disposti:

- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	3.073,12	70%	921,94	2.216,00

L'Organo di Revisione

evidenzia

il mancato rispetto del limite relativo al contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture.

Sentito il Responsabile Amministrativo, si dà atto che, pur compiendo le dovute azioni finalizzate al risparmio, l'Ente è impossibilitato a mantenere entro il limite imposto le spese relative a tassa automobilistica, assicurazione, manutenzione e carburante, riferite a due automezzi ormai obsoleti, che necessitano quindi di maggiori manutenzioni.

²⁰ Tenendo presente che il limite non si applica agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 - per gli Enti soggetti al Patto - e 562 - per gli Enti non soggetti al Patto - dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'Ente ha comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al [Dlgs. n. 33/13](#), il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 4 Dpcm. 25 settembre 2014).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:

- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/00](#) (si ricorda che il limite del 5/12 previsto dal citato [art. 222, del Tuel](#), rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195, del Tuel*) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 779.048,16.
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
 - Impianti sportivi
 - Lampade votive
 - Refezione scolastica
 - Doposcuola alunni
 - Noleggio relativo impianto fotovoltaico
- in relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
Per ottimizzare la gestione IVA, l'Ente sta valutando di appoggiarsi ad una società di servizi per la gestione degli adempimenti periodici e annuali, in considerazione anche dei nuovi adempimenti introdotti dal 2017; il Revisore invita a implementare il prima possibile tale modalità di gestione, per rispettare le scadenze e gestire nel migliore dei modi l'Imposta;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*";

- ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal [Dl. n. 193/16](#), nonché dai provvedimenti dell' Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016.

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente non ha previsto oneri straordinari.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, non è stato previsto alcun Fondo di Riserva.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente ha provveduto ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11](#)).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- Non è stato deliberato dalla Giunta l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- il "*Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari*" è stato deliberato dalla Giunta con Provvedimento n. 11 del 02/03/2017, e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Alienazioni	1.216.100,00	841.000,00	0,00	695.100,00	345.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente²¹ per finanziare le spese di investimento.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti	1.216.100,00	841.000,00	0,00	695.100,00	345.000,00
Riduzione indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributo per "*permesso di costruire*"

La [Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*") prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", di cui al [Dpr. n. 380/01](#), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'[art. 31, comma 4-bis](#), del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	112.000,00	110.000,00	550.000,00
Accertamento	86.338,01	163.623,31	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	84.871,71	145.231,81	-----	-----	-----

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "*permessi di costruire*" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01](#), sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

²¹ [L'art. 56-bis, comma 11, del Dl. n. 69/13](#), stabilisce che il 10% delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli Enti Locali, è destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e, per la restante quota, alla copertura delle spese di investimento, secondo quanto stabilito [dall'art. 1, comma 443, della Legge n. 228/12](#).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "*permessi di costruire*" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il [Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016](#) "Nuovo codice degli appalti". L'art. 21 del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento,
- si applica l'[art. 216, comma 3](#), del nuovo "Codice degli appalti", ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati con delibera G.C. 29/12/2016 n. 112
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare sia le professionalità esistenti all'interno dell'Ente che di ricorrere a professionisti esterni, e che le relative spese vengono previste nel quadro economico dell'opera.
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, non è stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, in quanto non sono finanziate con mutuo, ma con fondi propri, contributi e permute;

- relativamente all'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi se del caso di relazionarne al Consiglio.
- [l'art. 200, del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal [punto c-bis\), dell'art. 200, del Tuel](#):

1. il *saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente*, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi *il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione* e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "*Fcde*", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti *l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni*, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "*Fcde*" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. *riduzioni permanenti della spesa corrente*, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato [Principio contabile n. 4/2](#).

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16](#) ("*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*", d'ora in avanti "*Testo unico*"²²- entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate, oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione):
 - Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [compresenza del "*vincolo di scopo pubblico*" e del "*vincolo di attività*" (vedi [art. 4, commi 1 e 2](#)), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli [artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7](#)];
 - Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto "*Testo unico*" sono necessari per l'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi [art. 5, commi 1 e 2](#));
 - Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un "*servizio d'interesse generale*" che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite ([art. 24, comma 1](#), primo periodo);
- che, ai fini della revisione "*straordinaria*" delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate ([art. 24, comma 1](#), secondo periodo);
- che l'esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all'[art. 17, del Dl. n. 90/14](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), ed alla Struttura di cui all'[art. 15 \(art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo\)](#);
- che il [comma 2, dell'art. 24](#) prevede che per le Amministrazioni di cui all'[art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14](#) (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del "*Piano operativo di razionalizzazione*" adottato ai sensi del [comma 612, dell'art. 1, della Legge n. 190/14](#) [pur rimanendo valesi i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal "*Piano operativo*" [ex comma 612, dell'art. 1 citato](#) (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)];
- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), nonché alla Struttura di cui all'[art. 15](#), perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'[art. 24 \(art. 24, comma 3\)](#);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "*straordinaria*", vale il principio generale di cui all'[art. 10](#). Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al [comma 1, dell'art. 24](#) (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) ([art. 24, comma 4](#));
- che, se dalla ricognizione "*straordinaria*" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi ([art. 24, comma 5](#)): l'Amministrazione pubblica socia non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della

²² [L'art. 2](#) detta - ai fini dell'applicazione del "*Testo unico*" - le definizioni, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. Di seguito si riportano le definizioni di "*Società a controllo pubblico*", di "*partecipazione*", di "*partecipazione indiretta*", di "*Società*" e di "*Società a partecipazione pubblica*" [Fermo restando che, ai sensi dell'[art. 3, comma 1](#), le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società, anche consortili, costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e che per espressa previsione [dell'art. 1, comma 5 del Dlgs. n. 175/16](#), le disposizioni del "*Testo unico*" non trovano applicazione nei confronti delle

- Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[art. 2437-ter, comma 2, del Cc.](#) Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'[art. 2437-quater, del Cc.](#), facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai [commi 6 e 7, dell'art. 2437-quater, del Cc.](#), ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione ([art. 24, comma 6](#));
 - che nell'ambito della ricognizione "*straordinaria*", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali ([art. 24, comma 7](#));
 - che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "*straordinaria*" delle partecipazioni, il [comma 8, dell'art. 24](#) richiama l'applicazione dell'[art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14](#). Pertanto, in riferimento al [comma 613](#) citato, "*(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*". Mentre, in riferimento al [comma 614](#) citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il [comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13](#) e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'[art. 28](#) reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto [nell'art. 147, comma 2, lett. a\) e b\), del Tuel](#), sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto [dall'art. 147-quinquies, del Tuel](#) (atteso che l'Ente "*padre*" deve sempre avere cognizione dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario);
- il monitoraggio e controllo sui citati soggetti è stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione, considerate le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, rileva che l'Ente ha posto tali indicazioni a base delle proprie previsioni.

In particolare, come già evidenziato in precedenza, l'Ente ha deliberato il proprio recesso dal Consorzio Padova Sud a decorrere dal 01/01/2017.

L'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, non ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "*Fondi e accantonamenti*", Programma 3 - "*Altri Fondi*", Titolo I) ([art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13](#)) alcuna somma.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato [art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11](#), per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio "*tradizionali*" con quelli "*armonizzati*", il Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016, sostanzialmente conferma, le modalità certificative approvate con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'[art. 242, del Dlgs. n. 267/00](#), e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei "*servizi a domanda individuale*", del "*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*" e del "*Servizio di acquedotto*".

In merito alle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si evidenzia che i 10 parametri risultano rispettati.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "*per conto terzi e partite di giro*" non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato/non si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- alla adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'[allegato n. 10, al Dlgs. n. 118/11](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato;

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede,

Addì 16/03/2017

L'Organo di revisione

dott.ssa Silvia Scortegagna
FIRMATO DIGITALMENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.